Cause riunite 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81 e 282/82

Birra Wührer SpA e altri
contro
Consiglio e Commissione delle Comunità europee

« Gritz — Responsabilità extracontrattuale — Non luogo a procedere »

Ordinanza della sesta sezione della Corte del 17 febbraio 1987 789

Massime dell'ordinanza

Procedura — Spese — Non luogo a provvedere
(Regolamento di procedura, art. 69, § 5)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE (sesta sezione)
17 febbraio 1987 *

Nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80, 5 e 51/81 e 282/82,

Birra Wührer SpA, con sede in Brescia, viale Bornata 62, in persona del presidente e legale rappresentante sig. Francesco Wührer,

Mangimi Niccolai SpA, con sede in Napoli, corso Garibaldi 196, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Giovanni Niccolai,

* Lingua processuale: l'italiano.

De Franceschi Marino & figli SpA, con sede in Pordenone, viale Grigoletti 72a, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Dino de Franceschi,

Riseria Modenese Srl, con sede in Carpi (Modena), via Milano 5, in persona del legale rappresentante sig. Natalino Baetta,

Ditta Riserie Angelo e Giacomo Roncaia, con sede in Castelforte (Mantova), in persona dei titolari, sigg. Angelo e Giacomo Roncaia,

tutte con l'avv. Giuseppe Sajeva, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34-B-IV, rue Philippe-II,

De Franceschi SpA Monfalcone, con sede in Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Coclite de Franceschi, con gli avvocati Giovanni Mario Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Louis Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Birra Peroni SpA, con sede in Roma, via Guattani 6/A, in persona del presidente e legale rappresentante sig. Giorgio Natali, con l'avv. Raimondo Marini-Clarelli, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jean Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrenti,

contro

Consiglio e Commissione delle Comunità europee, rappresentati, il primo dal sig. Arthur Brautigam, amministratore presso il servizio legale del Consiglio delle Comunità europee, assistito dal sig. Tito Gallas, giurista linguista presso detto servizio, e domiciliato in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore degli affari legali della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, e la seconda dal proprio consigliere giuridico sig. Richard Wainwright e dal sig. Guido Berardis, membro del suo servizio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuti,

cause aventi ad oggetto un ricorso proposto a norma degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, per il risarcimento di un danno di ammontare corrispondente alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco e/o di rotture di riso che le ricorrenti avrebbero percepito se, nel corso del periodo che va dal 1° agosto e dal 1° settembre 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego di gritz di granoturco e di rotture di riso destinati all'industria della birra avesse fatto sorgere un diritto alle stesse restituzioni spettanti per l'impiego di granoturco per la fabbricazione dell'amido,

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans, O. Due, K. Bahlmann e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

emette la seguente

ORDINANZA

1 Con sentenza 13 novembre 1984, la Corte (quinta sezione), riservando le spese, ha accolto la domanda delle ricorrenti condannando la Comunità economica europea a versare loro a titolo di risarcimento danni l'importo che, su invito della Corte, doveva essere stabilito di comune accordo dalle parti entro un termine di sei mesi sulla base degli elementi obiettivi necessari ai fini di questo calcolo, ad eccezione della causa 267/80 in cui la domanda della ricorrente Riseria Modenese Srl è stata respinta.

2 La Corte ha inoltre maggiorato la somma da corrispondere di interessi nella misura del 6% a decorrere dalla data della sentenza, data da prendere in considerazione anche per la conversione degli importi di cui trattasi in moneta nazionale.

3 Con lettera 11 aprile 1986, la Commissione ha reso noto alla Corte che l'indennizzo convenuto con le ricorrenti nelle cause 256/80, 257/80, 265/80 e 51/81 è stato loro versato nel mese di gennaio 1986, versamento confermato, con lettera 30 gennaio 1986, dalla ricorrente nella causa 51/81 e, con telex 4 febbraio 1987, dalle ricorrenti nelle cause 256/80, 257/80 e 265/80. Con telex 22 settembre 1986, la Commissione ha comunicato alla Corte che anche l'indennizzo convenuto con le altre due ricorrenti nelle cause 5/81 e 282/82 sarebbe loro versato, versamento confermato da queste ultime con telex in data 11 e 15 dicembre 1986.

4 Stando così le cose, la Corte constata che, salvo le spese, la lite tra le parti nelle presenti controversie si trova composta e, di conseguenza, non è più necessario provvedere.

5 Per quanto riguarda le spese, ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese e, ai sensi del § 5 dello stesso articolo, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide su queste ultime in via equitativa.

6 Dato che con la sentenza 13 novembre 1984 nonché con l'accordo a cui sono giunte le parti sono state sostanzialmente accolte le domande delle ricorrenti, ad eccezione della ricorrente nella causa 267/80, Riseria Modenese, vanno condannate alle spese le istituzioni convenute così come chiesto dalle ricorrenti, a parte la causa 267/80, in cui la ricorrente Riseria Modenese, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (sesta sezione)

così provvede:

1) Non è necessario provvedere sui ricorsi nelle cause 256/80, 257/80, 265/80, 5 e 51/81 e 282/82.

2) Il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee sono condannati alle spese nelle cause 256/80, 257/80, 265/80, 5 e 51/81 e 282/82.

3) Nella causa 267/80, la ricorrente Riseria Modenese è condannata alle spese.

Lussemburgo, 17 febbraio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della sesta sezione

C. Kakouris